



Scuola, iscrizioni 2026/2027 al via: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026

Tante criticità sui percorsi di istruzione tecnica del 4 + 2: lettera aperta alle famiglie

Si sono aperte oggi e si chiuderanno 14 febbraio le iscrizioni online alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027.

Per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026, mentre per le scuole paritarie e i percorsi leFP, siano essi erogati da Istituti professionali e/o Centri di formazione accreditati dalle Regioni, occorre verificarne l'adesione alla modalità telematica.

Esclusioni dal sistema di iscrizioni online

Vanno presentate in modalità cartacea direttamente all'istituzione scolastica, le iscrizioni relative a:

- sezioni della scuola dell'infanzia, alle scuole della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;
- percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia";
- percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
- alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica si esercita all'atto dell'iscrizione alle classi prime, mediante l'apposita sezione online. Tale scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto soggettivo di operare una modifica a partire dall'anno scolastico successivo esclusivamente su iniziativa degli interessati. Tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026 chi ha scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifesta le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative previste.

Obbligo di istruzione, modalità e verifica dell'assolvimento

L'obbligo ha durata decennale, che inizia con la scuola primaria e si assolve o nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l'istruzione

parentale. Dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'obbligo di istruzione si assolve o con la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP) o con la sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato. Per l'istruzione parentale va rivolta una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle *Linee guida per l'istruzione parentale* di imminente pubblicazione.

Le nostre osservazioni e richieste

Scuola dell'Infanzia e primaria

- Anche quest'anno, immotivatamente, la scuola dell'infanzia è esclusa dalle procedure di iscrizione online ma non se ne comprendono le motivazioni a maggior ragione visto che anche per le scuole dell'infanzia è stata prevista l'adozione del RAV;
- vanno effettuati adeguati controlli per verificare che l'ammissione di bambini alla frequenza anticipata, previa delibera del Collegio dei docenti, sia seriamente condizionata alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni incrementando anche gli organici dei collaboratori scolastici.

Prima classe della scuola secondaria di primo grado

- Bisogna evitare che le famiglie che hanno espresso l'opzione per i percorsi ordinamentali a indirizzo musicale debbano attendere l'attribuzione dei docenti di strumento musicale all'organico di scuola per l'eventuale accoglimento dell'iscrizione.

Prima classe della scuola secondaria di secondo grado

- Il punto dolente è rappresentato dall'istruzione tecnica stante il riordino dei percorsi a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2026/2027 (DL 23 settembre 2022, n. 144 art. 26-bis);
- l'iscrizione agli Istituti Tecnici avverrà al buio perché, ad oggi, ancora mancano i quadri orario attraverso cui si articolerà il riordino dei percorsi di istruzione tecnica;
- la mancanza dei quadri orario nell'istruzione tecnica diventa ancora più grave nel caso di iscrizione ai percorsi abbreviati relativi alla riforma della filiera formativa tecnologico professionale, perché qui si sommano contemporaneamente gli effetti al momento imprevedibili di due riforme. Non a caso, tale considerazione ha indotto la FLC CGIL, con una [lettera aperta sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027](#), a mettere in guardia le famiglie dall'iscrivere ragazze e ragazzi ai percorsi abbreviati della filiera formativa tecnologico professionale trattandosi di iscrizioni effettuate al buio;
- sul liceo del Made in Italy, finalmente, la circolare fa chiarezza perché svincola il liceo del *made in Italy* dall'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane. Ciascuna

istituzione scolastica, pertanto, potrà richiedere l'attivazione del percorso di studi del liceo del *made in Italy* indipendentemente dalla tipologia e dal numero di corsi e di indirizzi di studio già presenti nella propria offerta formativa.

Scuola: nuove tutele per conciliare salute e lavoro [SCHEDA]

La [legge 18 luglio 2025, n. 106](#) introduce nuove misure di tutela per il personale della scuola affetto da **malattie oncologiche, invalidanti o croniche**. Tra le principali novità: **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito** per visite ed esami, a partire dal **1° gennaio 2026**, e la possibilità di richiedere un **congedo fino a 24 mesi** con conservazione del posto di lavoro.

Per accompagnare **docenti** e **ATA** nella comprensione delle nuove disposizioni, è disponibile una **scheda di lettura** che illustra diritti, requisiti e modalità di utilizzo delle tutele previste dalla legge.

**Permessi per esami e cure mediche e congedo per gravi patologie
(Legge 18 luglio 2025, n. 106)**

INDICE

[Finalità](#)

[Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche](#)

[Congedo non retribuito per gravi patologie](#)

[Riferimenti normativi](#)

Finalità

La [legge 18 luglio 2025, n. 106](#) introduce nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da **malattie oncologiche, invalidanti o croniche**, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro. Le disposizioni si applicano anche al personale della scuola e si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente.

La legge interviene in particolare su due ambiti:

- **permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche (10 ore annue)** dal 1° gennaio 2026;
- **congedo non retribuito fino a 24 mesi**, con conservazione del posto di lavoro.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

A partire dal **1° gennaio 2026**, i lavoratori hanno diritto a **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**, destinate esclusivamente a esigenze di carattere sanitario connesse a patologie di particolare gravità. Queste ore si **aggiungono** alle tutele già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo, offrendo una risposta più mirata ai bisogni terapeutici e diagnostici del

lavoratore o del figlio minorenni affetto da gravi patologie, riducendo al contempo il ricorso improprio ad altri istituti (ad esempio congedi, malattia o permessi ex L. 104 utilizzati per visite personali).

È prevista la sostituzione del personale scolastico interessato, con copertura finanziaria a carico del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF)**. Di fatto, i costi della misura ricadono nuovamente sulle scuole, incidendo sulle risorse disponibili per altre esigenze educative e didattiche.

Il diritto spetta:

- ai lavoratori affetti da **malattie oncologiche**, sia in fase attiva sia nella fase di **follow-up precoce**;
- ai lavoratori affetti da **malattie croniche o invalidanti**, anche rare;
- ai lavoratori con **figlio minorenne** affetto dalle patologie sopra menzionate.

In tutti i casi è richiesto un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, riferito al lavoratore o al figlio minorenne. Per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di invalidità civile che riconosca l'**indennità di frequenza** ([circolare INPS 152/25](#)).

Il riferimento al *follow-up precoce* assume particolare rilievo, poiché chiarisce che il diritto ai permessi non si esaurisce con la fase acuta della malattia, ma copre anche il periodo successivo alle terapie, caratterizzato da controlli clinici frequenti e necessari.

Finalità e modalità di utilizzo dei permessi

Le 10 ore annue di permesso possono essere utilizzate per:

- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.

Ai fini della fruizione è necessaria una **prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista** operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l'esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario.

Trattamento economico e copertura contributiva

Per le ore di permesso aggiuntive, la legge prevede l'applicazione della **disciplina già vigente per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita**. Ciò comporta:

- il riconoscimento dell'**indennità economica** secondo le regole previste per l'assenza per malattia;
- la **copertura figurativa** ai fini previdenziali.

Congedo non retribuito per gravi patologie

La legge n. 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ha introdotto, inoltre, una forma di tutela pensata per accompagnare il lavoratore nei periodi in cui la malattia rende incompatibile la normale prestazione lavorativa con i percorsi di cura. È riconosciuta la possibilità di fruire di un **congedo non retribuito fino a 24 mesi**, anche frazionabile, per i lavoratori affetti da:

- malattie oncologiche;
- malattie croniche o invalidanti, anche rare, con **invalidità pari o superiore al 74%**.

Durante il periodo di congedo:

- è garantita la **conservazione del posto di lavoro**;
- non è prevista retribuzione;
- non è consentito svolgere altre attività lavorative.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, ma è **riscattabile ai fini pensionistici**. Si configura come un **diritto residuale**, esercitabile dopo l'esaurimento degli altri istituti di assenza previsti dall'ordinamento, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.

Rientro al lavoro e lavoro agile

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di **priorità nell'accesso al lavoro agile**, qualora tale modalità risulti compatibile con le mansioni svolte. La previsione è finalizzata a favorire un rientro graduale e sostenibile, tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze di cura ancora presenti.

Riferimenti normativi

- [Legge 18 luglio 2025, n. 106](#) - *Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;*